

Contributo CREA

Fascicolo Iter DDL S. 1272

Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

[...]

Art. 3

(Misure urgenti per la gestione della crisi idrica)

1- Alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), e' inserita la seguente:

i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa euro-unitaria;

COMMENTO.

Come espressamente indicato nella relazione, la definizione di “acque reflue urbane” richiamata in tale punto (e che richiama quella del reg. UE 741/2020) differisce dalla definizione di cui al punto i) dello stesso articolo 74 comma 1 del D. Lgs 152/06. Sarebbe utile uniformare le definizioni.

La definizione di acque affinate di cui al punto i-bis dovrebbe richiamare il concetto del fit for purpose su cui si basa il reg. 741/2020, citando espressamente la compatibilità delle acque affinate con una specifica finalità di riutilizzo. Si segnala poi, che il richiamo alla compatibilità con la “normativa euro-unitaria” non è del tutto appropriato dal momento che tale normativa disciplina solo il riutilizzo a scopo irriguo delle acque reflue urbane e non il riutilizzo delle acque reflue domestiche e industriali, mentre al contrario la definizione dell'art. 74 comma 1 punto i-bis vuole proprio estendere la definizione di acque affinate a reflui di ogni provenienza ed ogni utilizzo.

Pertanto, sarebbe auspicabile la seguente modifica per mantenere il concetto del fit for purpose ma con riferimento alla norma di riferimento applicabile, ossia europea per il riutilizzo di reflui urbani a scopo irriguo e nazionale (DPR in fase di approvazione) per il resto:

All'art. 3 comma 1 lettera a del DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153, sostituire le parole “compatibilmente con la normativa euro-unitaria” con “conformemente alle prescrizioni minime di qualità richieste per il riutilizzo specifico secondo la relativa normativa nazionale o euro-unitaria di riferimento”

Art. 3

(Misure urgenti per la gestione della crisi idrica)

1- Alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

d) all'articolo 104, comma 4-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi

di crisi idrica»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «o sotterranea,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la normativa euro-unitaria, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis),»;

COMMENTO

Secondo lo stesso principio, si ritiene improprio il richiamo alla normativa eurocomunitaria di cui all'art. 3 comma 1 punto d del DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153.

L'articolo introduce espressamente all'art. 104 comma 4 bis del D. Lgs. 152/06 l'utilizzo di acque affinate per la ricarica artificiale delle falde, già previsto dall'approvando DPR sul riutilizzo (allegati 1, sezione 1, parte c), richiamando la definizione introdotta dallo stesso DL all'art. 74 comma 1 punti i-bis (vedi commento precedente). A maggior ragione è dunque opportuna l'integrazione sopra proposta, richiamando il rispetto dei requisiti minimi di qualità previsti per il riutilizzo specifico dalla norma di riferimento. Anche in questo caso, poiché il reg. UE 741/2020 non disciplina il riutilizzo a scopo ambientale (in cui si inserisce la ricarica delle falde tramite acque affinate) si ritiene opportuno non fare riferimento alla compatibilità con la norma euro-unitaria ma con quella nazionale.

Anche in questo caso sarebbe opportuna la seguente modifica:

All'art. 3 comma 1 lettera d del DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153 , sostituire le parole “compatibilmente con la normativa euro-unitaria” con “conformemente alle prescrizioni minime di qualità richieste per il riutilizzo specifico secondo la relativa normativa nazionale o euro-unitaria di riferimento”

Art. 3

(Misure urgenti per la gestione della crisi idrica)

1- Alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «, nonché di riuso».

COMMENTO

Il termine “riuso” richiamato nella proposta può comprendere diversi passaggi quali l'affinamento del refluo, il suo accumulo, la distribuzione, e finanche l'utilizzo da parte dell'utente finale.

Pertanto, la formulazione così proposta implica che qualunque attività di riuso anche a scopo irriguo debba uniformarsi alle modalità di attuazione del Servizio idrico integrato (SII) secondo la disciplina di ARERA ivi compresa la programmazione e il finanziamento delle infrastrutture di distribuzione anche a scopo irriguo, la tariffazione dell'acqua erogata, ecc. Ciò avrebbe forti implicazioni per il riuso a scopo irriguo dal momento che i soggetti potenzialmente deputati alla distribuzione di reflui a scopo irriguo sono gli enti irrigui (consorzi di bonifica e irrigazione, consorzi di miglioramento fondiario, ecc) che non sono soggetti sottoposti alla regolazione di ARERA del SII. Inoltre, per il settore agricolo non si applica il sistema tariffario previsto per il SII ma il canone di concessione a derivare, sostenuto dal singolo utente nel caso di autoapprovvigionamento, o dall'ente irriguo (e poi distribuito sugli utenti) in caso di irrigazione collettiva.

È invece corretto inserire l'attività di affinamento a valle della depurazione in capo ai gestori del SII, come estensione dell'attività depurativa già attuata.

Si ritiene, pertanto, di dover proporre la seguente modifica:

All'art. 3 comma 1 lettera e del DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153, sostituire le parole “nonché di riuso” con “nonché di affinamento ai fini del riuso”

[...]

Art. 5

(Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali)

COMMENTO

Sarebbe utile un rimando di tale proposta alle normative in merito al riuso dei materiali di cui alle lettere a), b), c), d) così da snellire i possibili riusi di tali materiali nei vari contesti, anche agricoli, italiani. Sia per lo sviluppo efficiente di progettualità e opere infrastrutturali, ma anche per rispondere a necessità agrotecniche quali il recupero di sponde erose o di (ri)costituzione di opere di terrazzamento. Ovviamente, fermo restando, come già riportato, la salubrità dei materiali, le cui leggi in merito sono già riportate nel DDL.

[...]

Art. 8

(Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo)

Il comma 1 stabilisce che tutti gli interventi a difesa del suolo devono essere censiti attraverso ReNDiS di ISPRA.

Il comma 2 stabilisce che i soggetti attuatori degli interventi di difesa del suolo individuano gli interventi finanziati con risorse regionali e di ministeri diversi dal MASE e che non sono presenti nel Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) e ne trasmettono l'elenco a ISPRA per l'inserimento in ReNDiS.

COMMENTO.

A tal proposito, a titolo informativo, si riporta quanto segue.

Nel dicembre 2022 si è insediato presso la PCM il Gruppo di lavoro sul Dissesto idrogeologico, per definire il quadro normativo di riferimento e le fonti informative in merito agli interventi attuati e programmati per azioni di mitigazione e prevenzione del dissesto idrogeologico da parte delle diverse amministrazioni coinvolte, tra cui il MASE e il Masaf, la modalità di monitoraggio di tali azioni, il modo e il livello di coinvolgimento delle Autorità di bacino ed infine il coordinamento tra le diverse fonti informative.

Dai lavori del Tavolo è emerso che, sebbene la banca dati ReNDiS di ISPRA sia la piattaforma informatica di riferimento del settore, il sistema registra una porzione molto limitata delle amministrazioni diverse dal Ministero dell'Ambiente.

Si è riscontrata, inoltre, la potenzialità di colmare tale lacuna attraverso i dati contenuti nel Database nazionale degli interventi per l'irrigazione e l'Ambiente (DANIA) realizzata e gestita dal CREA per conto del Masaf, che raccoglie on line i progetti di investimento degli enti irrigui con finalità irrigua o di lotta al dissesto (riduzione rischio frane e alluvioni), sia finanziati che programmati, identificati anche mediante il codice CUP. Come richiesto dalla PCM, per approfondire i punti di contatto tra i sistemi informativi delle due amministrazioni, a partire da marzo 2023 è stata pertanto avviata un'attività di scambio dati tra CREA e ISPRA, per verificare le modalità di condivisione dei dati di comune interesse presenti nelle rispettive banche dati. Ciò allo scopo ultimo di verificare l'importazione nel ReNDiS di ISPRA delle informazioni presenti nella banca dati DANIA del CREA in merito ai progetti finanziati dal Masaf per la prevenzione del dissesto.

A conclusione di una prima fase di attività, ad oggi ISPRA ha completato il caricamento sulla piattaforma ReNDiS di 195 progetti finanziati dal Masaf sulle reti irrigue e sui canali di bonifica come azioni win-win per l'uso sostenibile dell'acqua e la corretta manutenzione del territorio, al fine del contrasto al dissesto idrogeologico sia in maniera diretta che indiretta, garantendo in quest'ultimo caso la manutenzione del

territorio rurale e il mantenimento dell'agricoltura irrigua e il relativo presidio territoriale (<https://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3158>).

L'articolo chiarisce aspetti sicuramente necessari.

Rimane il problema annoso, sollevato da diversi anni dalla comunità scientifica, di una legge sul suolo che definisca cosa sia il suolo. Al momento, le risorse in arrivo agli Enti Locali per la difesa del suolo, stante la definizione adottata, possono essere utilizzate anche per riparare marciapiedi o infrastrutture.

Non si propongono modifiche. Eventualmente sarebbe opportuno inserire all'art. 8 comma 1, seconda riga, dopo le parole “.....sul territorio nazionale”, la seguente frase “inclusi gli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idraulico-agraria”.

Si evidenzia, infine, che quanto riportato nel documento “Fascicolo Iter DDL S. 1272” a commento di questo articolo non corrisponde al contenuto dell'art. 141 comma 2, che non richiama le attività del Commissario alla depurazione ma la sola definizione del Servizio idrico integrato.